

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3839 del 11/10/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - CASEIFICIO SOCIALE ALLEGRO SCA DI CASTELNOVO DI SOTTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3881 del 06/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 22551/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**CASEIFICIO SOCIALE ALLEGRO SCA**" - **Castelnovo di Sotto**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**CASEIFICIO SOCIALE ALLEGRO SCA**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Castelnovo di Sotto – Via Fontanese n.34**, per l'attività di produzione formaggio parmigiano reggiano e derivati del latte, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.**PGRE/8066** del **22/07/2016**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
2. autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
3. comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto prot.n.PGRE/2016/9211 acquisito in data 23/08/2016;

Visto il parere favorevole del Comune di Castelnovo di Sotto con atto prot.n.3103/2016 acquisito in data 17/08/2016;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di **adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**CASEIFICIO SOCIALE ALLEGRO SCA**" ubicato nel comune di **Castelnovo di Sotto – Via Fontanese n.34**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D. Lgs. 152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente autorizzazione sostituisce l'Autorizzazione allo scarico della Provincia di Reggio Emilia prot.n.14695 del 19/03/2012;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

- Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D. Lgs 152/06;

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**CASEIFICIO SOCIALE ALLEGRO SCA**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione formaggio parmigiano reggiano e derivati del latte nell'impianto ubicato in Comune di **Castelnovo di Sotto – Via Fontanese n.34** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – GENERATORE DI VAPORE A GASOLIO DA 756 KW
EMISSIONE N.2 – CALDAIA A METANO PER CONDIZIONAMENTO MAGAZZINO 45 KW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **21 Novembre 2016** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **28 Novembre 2016**

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE A GASOLIO DA 756 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06.					
E2	CALDAIA A METANO PER CONDIZIONAMENTO MAGAZZINO 45 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06.					

1) La Ditta è tenuta:

- ad utilizzare nel generatore di vapore E1 gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa;
- a prevedere la progressiva sostituzione del combustibile attualmente utilizzato con una tipologia di combustibile meno inquinante;

2) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.prot.n PGRE/8066 del 22/07/2016

3) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni** dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06

- La ditta svolge attività di lavorazione di circa 54.800 q.li/anno di latte per la produzione di formaggio Parmigiano - Reggiano e altri derivati del latte;
- la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in acque superficiali;
- il Caseificio dichiara che, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, la rete fognaria e l'impianto di depurazione non sono variati;
- le acque reflue oggetto di autorizzazione consistono nelle acque di lavaggio dei pavimenti e delle attrezzature dello stabilimento, trattate da un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi costituito da:
 - vasca di equalizzazione aerata e bilanciamento della portata da 12,6 m³;
 - 2 pompe di rilascio (1 di riserva) di portata da 8 m³/h e funzionamento temporizzato;
 - vasca di denitrificazione da 12,6 m³ mantenuta in anossia;
 - 2 vasche di aerazione biologica/nitrificazione con diffusori di aria, di capacità complessiva di 50 m³, ad aerazione prolungata;
 - pompa dosatrice collegata ad un serbatoio di cloruro ferrico da 1 m³ (dosaggio circa 10 g/h);
 - una vasca di sedimentazione con superficie di 1,53 m² e volume di 4,6 m³;
- alla rete delle acque reflue, prima dell'immissione nel corpo idrico recettore, si uniscono le acque di condensa provenienti dalle caldaie;
- lo scarico è di tipo continuo ed è pari a circa 13,44 m³/gg per un totale di circa 4.905 m³/anno;
- l'approvvigionamento idrico per l'attività produttiva è da pozzo ad uso industriale per un prelievo di circa 5.402 m³/anno;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il fosso stradale adiacente allo stabilimento, che confluisce nel Canale di scolo Mezzanella;

Prescrizioni

1. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Tutte le acque di lavaggio dei pavimenti ed attrezzature dovranno essere convogliate all'impianto. Per nessun motivo potranno essere sversate, anche saltuariamente, nel piazzale antistante alla sala di lavorazione. Particolare attenzione dovrà essere posta alla fessurazione della porta della sala di lavorazione che, durante i lavaggi, potrebbe causare lo sversamento delle acque di lavaggio nel piazzale collegato alla rete fognaria acque meteoriche.
5. Le operazioni di carico del latte dalla cisterna con tubazione mobile, eseguite nel medesimo piazzale sopraccitato, dovranno essere effettuate senza sversamenti di residui di latte sul piazzale. A tale scopo dovranno essere adottate soluzioni tecniche fisse e visibili.
6. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE ed al Consorzio di Bonifica competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria, idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.

7. La Ditta dovrà provvedere ad una corretta gestione delle acque di salamoia prodotte, evitando di farle confluire all'impianto di depurazione per non comprometterne la funzionalità.
8. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione.
9. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
10. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
11. Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (segnalatore acustico/visivo di guasto, ..) e si dovrà organizzare un sistema efficace per il ripristino tempestivo dell'impianto.
12. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
13. Dovranno essere effettuati almeno 4 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico, di cui almeno 1 riferito ad un campione di tipo medio- composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo, che dovranno evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli animali/vegetali.
14. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
15. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
16. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico, ai sensi della normativa vigente.
17. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta si evince che l'attività della stessa non prevede la presenza di sorgenti significative tali da modificare il clima acustico presente e che la stessa è acusticamente compatibile con quanto fissato nel Piano di Zonizzazione per il territorio in cui è insediata.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.